



COMUNE DI PIOZZANO

Provincia di Piacenza

CAP 29010 - Tel. 0523970114 – Tel. Servizi Tecnici 0523970103 - Fax 0523970100 – Cod. Fisc. 00224310334
E.Mail comune.piozzano@sintranet.it

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1 – Polizia mortuaria nel Comune

1. La Polizia Mortuaria Comunale comprende tutte le funzioni svolte dal Comune in relazione alla morte delle persone, ai trasporti funebri, alla sepoltura, alla gestione dei Cimiteri comunali, alla vigilanza ed ogni altra attività connessa, non specificatamente attribuita ad altri Enti od Organismi.
2. Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità sanitaria locale, per mezzo degli Uffici e Servizi amministrativi e tecnici del Comune e del Servizio di Igiene Pubblica o del Coordinatore Sanitario dell'azienda USL, per quanto di competenza.
3. Le funzioni e l'organizzazione degli Uffici Comunali in materia di Polizia Mortuaria e di attività comunque connesse con i Cimiteri sono determinate con il presente Regolamento ai sensi del vigente D.Lgs. n. 267/2000.
Tali funzioni possono essere così ripartite:
 - a) L'Ufficio Servizi Cimiteriali provvede agli adempimenti amministrativi in materia di Polizia Mortuaria e Cimiteriale;
 - b) L'Ufficio di Ragioneria provvede agli atti contrattuali e contabili;
 - c) L'Ufficio Tecnico Comunale provvede agli adempimenti di natura tecnica: costruzione, ampliamento, manutenzione e gestione dei Cimiteri, al personale addetto e ad ogni altro adempimento di natura tecnica.

Art. 2 – Responsabilità

1. Il comune, per mezzo personale dipendente addetto, cura che all'interno dei Cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei Cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.



COMUNE DI PIOZZANO

Provincia di Piacenza

CAP 29010 - Tel. 0523970114 – Tel. Servizi Tecnici 0523970103 - Fax 0523970100 – Cod. Fisc. 00224310334
E.Mail comune.piozzano@sintranet.it

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 3 – Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili ed esplicitamente classificati dalla legge e di seguito specificati.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c) l'inumazione nei campi comuni;
 - d) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - e) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
 - f) il feretro per le salme di persone i cui famigliari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico.
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento stabilito nelle tabelle delle tariffe allegate al presente Regolamento ed approvate con deliberazione dall'Organo competente.

Art. 4 – Atti a disposizione del pubblico

1. Presso i cimiteri e gli Uffici di polizia mortuaria sono tenuti a disposizione di chiunque possa averne interesse:
 - a) il Registro di cui all'art. 52 del D.P.R. n. 285/1990;
 - b) copia del presente Regolamento;
 - c) copia della planimetria del Cimitero;
 - d) copia dei provvedimenti sindacali con cui sono regolate le esumazioni e le estumulazioni ordinarie;
 - e) l'orario di apertura e chiusura del Cimitero (ove stabilito);
 - f) copia dell'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nell'anno;
 - g) copia dell'elenco delle concessioni cimiteriali per cui siano in corso dichiarazioni di decadenza o di revoca;
 - h) ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna da parte degli interessati o del pubblico, ai sensi della Legge n. 241/1990 e nell'osservanza della Legge 675/98



COMUNE DI PIOZZANO

Provincia di Piacenza

CAP 29010 - Tel. 0523970114 - Tel. Servizi Tecnici 0523970103 - Fax 0523970100 - Cod. Fisc. 00224310334
E.Mail comune.piozzano@sintranet.it

TITOLO II DEPOSITI DI OSSERVAZIONE

Art. 5 – Depositi di osservazione

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione in locali idonei nell'ambito del Cimitero del capoluogo.
2. L'ammissione nel deposito di osservazione è autorizzata dal Sindaco, ovvero dall'Autorità Giudiziaria, anche a mezzo della Polizia Giudiziaria.
3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

TITOLO III FERETRI

Art. 6 – Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 7.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali.

Art. 7 – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
 - a) *per inumazione:*
 - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità;
 - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
 - la cassa deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. n. 285/1990;
 - i feretri di salme provenienti da altri comuni o estumulate per estinzione della concessione, possono essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate.



COMUNE DI PIOZZANO

Provincia di Piacenza

CAP 29010 - Tel. 0523970114 – Tel. Servizi Tecnici 0523970103 - Fax 0523970100 – Cod. Fisc. 00224310334
E.Mail comune.piozzano@sintranet.it

b) *per tumulazione:*

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di legge.

c) *per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km, all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:*

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. n. 285/1990.

d) *cremazione:*

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) del paragrafo precedente.
3. se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve, accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del dirigente dei servizi di igiene pubblica delle Aziende USL, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco.
4. Se la salma proviene da altro comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità.
6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
7. È consentita l'applicazione, alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.



COMUNE DI PIOZZANO

Provincia di Piacenza

CAP 29010 - Tel. 0523970114 – Tel. Servizi Tecnici 0523970103 - Fax 0523970100 – Cod. Fisc. 00224310334
E.Mail comune.piozzano@sintranet.it

TITOLO IV TRASPORTI FUNEBRI

Art. 8 – Trasporti Funebri

1. Per trasporti funebri si intendono:
 - a) il trasporto di salme dal luogo del decesso, ovunque avvenuto, al luogo di osservazione o all'obitorio;
 - b) il trasporto di salme o feretri dal luogo del decesso o comunque dove si trovino, al Cimitero in cui deve avvenire la sepoltura;
 - c) il trasporto di feretri, di cassette ossario o di urne cinerarie per altro Comune o per l'estero e da altro Comune o dall'estero.
2. I trasporti funebri sono effettuati a cura e spese della famiglia.
3. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del Cimitero.

Art. 9 – Rimesse di carri funebri

1. Le rimesse di carri funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e disinfestazione.
2. L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Dirigente dei servizi di igiene pubblica della USL, salva la competenza dell'autorità di pubblica e del servizio antincendi.

Art. 10 – Orario dei trasporti funebri

1. Il Sindaco determina, con propria ordinanza, l'orario di effettuazione dei trasporti funebri, **che devono essere effettuati nelle ore diurne dal lunedì al sabato. Eccezionalmente il Sindaco autorizza i trasporti funebri di domenica.**
2. Il Comune fisserà di norma l'orario dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso.
3. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, il coordinatore sanitario o suo delegato può proporre al Sindaco di stabilire che i servizi di trasporto funebre, o alcuni di essi, siano effettuati in ore notturne.



COMUNE DI PIOZZANO

Provincia di Piacenza

CAP 29010 - Tel. 0523970114 – Tel. Servizi Tecnici 0523970103 - Fax 0523970100 – Cod. Fisc. 00224310334
E.Mail comune.piozzano@sintranet.it

Art. 11 – Modalità dei trasporti

1. I servizi di trasporto funebre devono essere eseguiti con idonee autofunebri chiuse.
2. L'uso del carro funebre non è obbligatorio per il trasporto di bambini di età inferiore ai 10 anni, di nati morti, di feti, di cassette ossario, di ossa o parti di cadavere. In questi casi il trasporto può essere effettuato con vettura privata chiusa.
3. Il carro funebre dovrà trovarsi sul luogo di partenza del trasporto almeno 10 minuti prima dell'orario fissato.
4. In casi particolari ed eccezionali, a richiesta dei familiari, il Sindaco può autorizzare, per l'intero percorso o parte di esso, il trasporto a piedi recando il feretro a spalle.
5. Nel caso di cui al comma precedente i richiedenti dovranno formalmente esonerare il Comune da ogni responsabilità civile e penale conseguente al trasporto medesimo.

Art. 12 – Percorsi dei trasporti funebri

1. I percorsi dei trasporti funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla Chiesa e da questa al Cimitero, oppure dall'abitazione al Cimitero in caso non vengano eseguite funzioni religiose.
2. Il Sindaco può autorizzare, caso per caso, percorsi diversi, in casi particolari e a richiesta dei familiari.

Art. 13 – Trasporto da e per altri Comuni per la sepoltura

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzata dal Sindaco con decreto a seguito di domanda.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Al decreto è successivamente allegato il nulla osta del dirigente del servizio igiene pubblica dell'Azienda USL o suo delegato.
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.



COMUNE DI PIOZZANO

Provincia di Piacenza

CAP 29010 - Tel. 0523970114 – Tel. Servizi Tecnici 0523970103 - Fax 0523970100 – Cod. Fisc. 00224310334
E.Mail comune.piozzano@sintranet.it

Art. 14 – Trasporti particolari

1. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito prima dell'ora fissata.
2. Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'Azienda USL, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.
3. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.

TITOLO V CIMITERI – SERVIZI – COSTRUZIONI

Art. 15 – Servizi cimiteriali

1. Il Sindaco determina con propria ordinanza l'orario di apertura al pubblico dei cimiteri.
2. I servizi cimiteriali sono garantiti dal Comune mediante l'affidamento a terzi – ditte specializzate nel settore - per la relativa esecuzione.
3. Il responsabile del servizio al quale è assegnata la risorsa economica necessaria alla gestione dei servizi cimiteriali sovrintende alle attività e svolge le incombenze inerenti i servizi regolati dal D.P.R. n. 285/1990 e dal presente Regolamento.

Art. 16 – Delimitazione dei reparti

1. Nei Cimiteri sono delimitati i seguenti reparti:
 - a) campi ad inumazione comuni;
 - b) campi ad inumazione per sepolture private;
 - c) campi per la costruzione di sepolture private (depositi) a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
 - d) cappelle per tumulazioni individuali (loculi);
 - e) cappelle per tumulazioni riservate a famiglie op collettività (cappelle di famiglia);
 - f) cellette ossario;
 - g) cellette cinerarie;
 - h) ossario comune;
 - i) cinerario comune;
 - l) camera mortuaria;
 - m) deposito di osservazione;
 - n) cappella per le funzioni religiose.
2. Le delimitazioni dei reparti di cui al comma precedente devono risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. n. 285/1990.

Art. 17 – Campi di inumazione

1. I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi iniziando da una estremità di ciascun riquadro e procedendo successivamente fila per fila senza soluzione di continuità.
2. Ogni riquadro avrà le seguenti dimensioni: lunghezza cm. 270, larghezza cm. 130.
3. Ad inumazione avvenuta la fossa verrà contrassegnata con un cippo recante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Tale cippo verrà collocato a cura dell'incaricato comunale subito dopo aver colmato la fossa con la terra, curandone poi



COMUNE DI PIOZZANO

Provincia di Piacenza

CAP 29010 - Tel. 0523970114 – Tel. Servizi Tecnici 0523970103 - Fax 0523970100 – Cod. Fisc. 00224310334
E.Mail comune.piozzano@sintranet.it

l'assetto fino alla costipazione del terreno. Successivamente sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

4. Sulle fosse ad inumazione comune possono essere collocate croci in legno o metallo, lapidi di cemento, pietra o marmo di spessore non superiore a cm. 180, previo pagamento dei diritti previsti nell'apposita tabella allegata al presente Regolamento.
5. Sulle fosse ad inumazione private oltre alle croci o lapidi di cui al comma precedente, possono essere collocati copritomba in cemento, pietra o marmo delle seguenti misure: lunghezza cm. 180, larghezza cm. 80, altezza dal piano di campagna cm. 25, previo pagamento dei diritti previsti nell'apposita tabella allegata al presente Regolamento.
6. Sulle croci, lapidi e copritomba di cui ai commi precedenti, può essere collocata la foto del defunto e le iscrizioni sono limitate al nome, cognome, data di nascita e di morte dello stesso.
7. Sulle fosse ad inumazione private sono ammessi arbusti di altezza non superiore a cm. 110. Le piante e gli arbusti di altezza superiore sono vietati e debbono, nel caso, essere ridotti all'altezza di cui sopra su invito dell'Ufficio Tecnico Comunale. In caso di inadempienza, il Comune provvederà d'autorità alla eliminazione dell'ingombro a propria discrezione.
8. Sia sulle fosse ad inumazione comune che private si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole purché le radici ed i rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole potranno occupare soltanto la superficie della fossa.
9. Ad eccezione di quanto previsto nei commi precedenti, sulle fosse ad inumazione comune è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.
10. Le aree previste nei campi ad inumazione private vengono concesse per un periodo di 10 anni dalla data della sepoltura. Tali concessioni possono essere rinnovate, a richiesta dei concessionari o loro ascendenti diretti, per uguale durata e per una sola volta.

Art. 18 – Campi a tumulazione privata (depositi)

1. I campi a tumulazione privata sono divisi in riquadri e la utilizzazione dei depositi viene effettuata iniziando da una estremità di ciascun riquadro e procedendo successivamente fila per fila senza soluzione di continuità.
2. La superficie dell'area di pertinenza del deposito è compresa in un rettangolo della lunghezza di cm. 280 e della larghezza di cm. 140.



COMUNE DI PIOZZANO

Provincia di Piacenza

CAP 29010 - Tel. 0523970114 – Tel. Servizi Tecnici 0523970103 - Fax 0523970100 – Cod. Fisc. 00224310334
E.Mail comune.piozzano@sintranet.it

3. In ogni deposito possono essere realizzati due tumuli sovrapposti. Ogni tumulo può ospitare un solo feretro.
4. La costruzione dei tumuli sottostanti l'area di pertinenza del deposito deve avvenire in modo che l'ingombro libero interno risulti delle seguenti dimensioni: lunghezza cm. 225, larghezza cm. 75, altezza cm. 70 ed inoltre risulti uno spazio di almeno cm. 50 dalla copertura dell'ultimo tumulo al piano di campagna in modo che detto spazio possa essere riempito con parte del terreno risultante dallo scavo. Inoltre la superficie dell'area concessa dovrà essere ricoperta da una soglia di calcestruzzo secondo le indicazioni dettate di volta in volta dal necroforo comunale ed in modo che in corrispondenza del tumulo sottostante risulti un'apertura di lunghezza di cm. 180 e di larghezza di cm. 80.
5. Sull'area concessa può essere installato un copritomba con lapide o monumento in marmo, pietra o cemento in modo che venga coperta l'apertura di cui al comma precedente e avente le seguenti misure massime: lunghezza del copritomba, inclusa la lapide o il monumento, cm. 190 – altezza della lapida o del monumento dalla soglia di cemento, di cui al comma precedente, cm. 180.
6. La concessione in uso dell'area per la sepoltura in campi per fosse a tumulazione (depositi) è fatta per un periodo di anni 50 dalla data di stipula della concessione ed alla scadenza è rinnovabile per una durata di anni 25 ed alle tariffe in vigore alla data del rinnovo.

Art. 19 – Tumulazione individuali (loculi)

1. I loculi per le tumulazioni individuali vengono costruiti dal Comune in conformità a quanto stabilito dalla legislazione vigente in materia.
2. I loculi per le tumulazioni individuali vengono concessi in uso per un periodo di anni 50 ed alla scadenza sono rinnovabili per una durata non superiore a 25 anni ed alla tariffa in vigore alla data del rinnovo.

Art. 20 – tumulazioni per famiglie o comunità (Cappelle di famiglia)

1. Le cappelle di famiglia vengono costruite dai privati in conformità a quanto stabilito dalla legislazione vigente in materia, su aree date in concessione dal Comune.
2. Le concessioni hanno una durata di anni 99 ed alla scadenza sono rinnovabili per una durata pari a quella iniziale ed alla tariffa in vigore alla data del rinnovo.



COMUNE DI PIOZZANO

Provincia di Piacenza

CAP 29010 - Tel. 0523970114 - Tel. Servizi Tecnici 0523970103 - Fax 0523970100 - Cod. Fisc. 00224310334
E.Mail comune.piozzano@sintranet.it

Art. 21 – Cellette ossario ed urne cinerarie

1. Le cellette ossario le urne cinerarie vengono costruite dal Comune in conformità a quanto stabilito dalla legislazione vigente in materia.
2. Le cellette ossario e le urne cinerarie vengono concesse in uso per la durata di anni **cinnquantacinque** ed alla scadenza sono rinnovabili per una durata pari a quella iniziale ed alla tariffa in vigore alla data del rinnovo.

Art. 22 – Manutenzione delle sepolture

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite o installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario o straordinario, nonché la esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile ed opportuna sia per motivi di decoro che di sicurezza o di igiene.
2. Sono incluse nella manutenzione di cui al comma precedente:
 - le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
 - gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
 - l'ordinaria pulizia;
 - gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

TITOLO VI INUMAZIONI – TUMULAZIONI – CREMAZIONI

Art. 23 – Inumazioni

1. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a 2 metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
2. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,50 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.
3. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano



COMUNE DI PIOZZANO

Provincia di Piacenza

CAP 29010 - Tel. 0523970114 – Tel. Servizi Tecnici 0523970103 - Fax 0523970100 – Cod. Fisc. 00224310334
E.Mail comune.piozzano@sintranet.it

fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

4. Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.
5. Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza di parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
6. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
7. **Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportuna dimensione anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.**
8. Le casse di legno per le inumazioni devono essere costruite con le caratteristiche previste dall'art. 75 del D.P.R. n. 285.1990.
9. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con la indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 24 – Tumulazioni

1. Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo (deposito) separato.
2. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo secondo quanto disposto dal D.P.R. n. 285/1990.
3. All'esterno della cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, del cognome, data di nascita e di morte del defunto.
4. La chiusura del loculo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.
5. È consentita, inoltre, la chiusura con elemento in pietra naturale, con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.



COMUNE DI PIOZZANO

Provincia di Piacenza

CAP 29010 - Tel. 0523970114 – Tel. Servizi Tecnici 0523970103 - Fax 0523970100 – Cod. Fisc. 00224310334
E.Mail comune.piozzano@sintranet.it

6. **All'esterno del loculo o tumulo devono essere indicate almeno il nome e cognome e la data di morte del defunto, ciò ai fini ricognitori degli adempimenti di polizia mortuaria .**
Le predette prescrizioni si estendono anche alle inumazioni.
7. Resta a carico del concessionario l'applicazione di scritte, fotografie o altri elementi decorativi, previa autorizzazione del Comune.
8. È consentita l'installazione sui loculi di vaschette portafiori di dimensione massima di cm. 20 per cm. 20, con sporgenza massima di cm. 15, a condizione che, nella richiesta di autorizzazione, il concessionario dichiari per sé e per i suoi aventi causa di sollevare il Comune da ogni responsabilità civile e penale in conseguenza della installazione e manutenzione della vaschette portafiori, come pure nell'apposizione di fiori, lumi votivi o altro.
9. In presenza degli elementi di cui al comma precedente è **consentito** di depositare portafiori o lumi votivi ai piedi delle lapidi **purché ci si limiti ad un vaso per ogni loculo delle seguenti misure: lunghezza cm. 25, larghezza cm. 25, altezza cm. 20. Deve essere fatta salva la visibilità del primo loculo in basso.**
10. È facoltà del Comune di determinare tipologie uniformi per le vaschette portafiori o per i lumi votivi, come pure la fornitura e l'installazione dei suddetti elementi o l'impianto del servizio di illuminazione votiva.
11. Le determinazioni di cui al comma precedente spettano alla Giunta Comunale.
12. Le cellette ossario sono destinate a contenere i resti mortali raccolti in apposite cassette in occasione di esumazioni o estumulazioni ordinarie. La raccolta e conservazione dei resti mortali a seguito di estumulazioni o esumazioni ordinarie è autorizzata solo alle condizioni che le cassette ossario trovino sistemazioni in altra sepoltura privata già concessa o in celletta ossario. In tutti gli altri casi, i resti mortali sono collocati nell'ossario comune.
13. Le cellette cinerarie sono destinate alla raccolta delle urne cinerarie, qualora il defunto non abbia espresso la volontà della dispersione delle ceneri nel cinerario comune. Anche le cellette ossario possono essere adibite alla custodia delle urne cinerarie.

Art. 25 – Tumulazioni provvisorie

1. In via del tutto eccezionale il Sindaco può autorizzare, per una durata limitata, la tumulazione provvisoria di feretri, cassette ossario o urne cinerarie, in appositi loculi, nei seguenti casi:
 - a) qualora i feretri siano destinati ad essere tumulati in sepolture private la cui costruzione sia ancora in corso;



COMUNE DI PIOZZANO

Provincia di Piacenza

CAP 29010 - Tel. 0523970114 – Tel. Servizi Tecnici 0523970103 - Fax 0523970100 – Cod. Fisc. 00224310334
E.Mail comune.piozzano@sintranet.it

- b) qualora si tratti di feretri estumulati temporaneamente per eseguire lavori di manutenzione o riparazione di opere;
 - c) qualora nel Cimitero non siano più disponibili loculi individuali.
2. La tumulazione provvisoria non può superare la durata di 12 mesi, prorogabile una sola volta, salvo il caso di cui alle lettere a) e c) del comma precedente.
 3. Qualora alla scadenza del periodo di cui al comma 2, non si sia provveduto alla definitiva sistemazione del feretro, il Sindaco provvederà d'ufficio, previa diffida agli interessati, all'estumulazione del feretro ed al suo collocamento in campo ad inumazione ordinando altresì il pagamento delle spese per l'estumulazione e per la messa in pristino della tumulazione utilizzata.

Art. 26 – Autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione di cui all'art. 79, comma 1, del D.P.R. n. 285/1990, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.
2. Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dall'Ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni.

TITOLO VII CONCESSIONI CIMITERIALI

Art. 27 – Modalità

1. Chiunque intenda ottenere la concessione di una sepoltura privata deve presentare domanda al Sindaco, indicando il Cimitero, il tipo della concessione richiesta e, se la medesima viene provvisoriamente presentata da terzi, il nome del concessionario.
2. La domanda di concessione comporta, di diritto, la sottomissione della concessione del richiedente e del concessionario a tutte le disposizioni del presente Regolamento, anche se non espressamente richiamate nella domanda stessa.
3. Ad eccezione delle concessioni riguardanti le aree per la costruzione di cappelle di famiglia, la concessione di sepolture private a persone viventi, può essere autorizzata nei seguenti casi:
 - a) a chi abbia compiuto 65 anni di età;
 - b) a chi non abbia parenti o affini entro il 4° grado;
 - c) ai parenti del defunto per cui la concessione è richiesta.



COMUNE DI PIOZZANO

Provincia di Piacenza

CAP 29010 - Tel. 0523970114 - Tel. Servizi Tecnici 0523970103 - Fax 0523970100 - Cod. Fisc. 00224310334
E.Mail comune.piozzano@sintranet.it

Art. 28 – Diritto d'uso delle concessioni

1. La sepoltura privata consiste nel diritto d'uso delle sepolture date in concessione.
2. Il diritto d'uso consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto di proprietà pubblica del Comune.
3. La concessione del diritto d'uso su aree o manufatti deve risultare da apposito atto di concessione redatto nella forma della scrittura privata contenente l'individuazione della concessione, le clausole e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.
4. In particolare, l'atto di concessione, deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione;
 - la persona o le persone o, nel caso di Enti e Collettività, gli organi del concessionario;
 - le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
 - l'eventuale restrizione o ampliamento del diritto d'uso;
 - la prova dell'avvenuta corresponsione dell'importo relativo alla concessione medesima;
 - gli obblighi e gli oneri cui è soggetta la concessione.
5. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è né commerciabile né trasferibile o comunque cedibile per atti tra vivi, né per disposizione testamentaria. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
6. E' ammessa in ogni momento la retrocessione della concessione a favore del Comune.
7. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessionario e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle spese attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per le esigenze del Cimitero.
8. La concessione non può essere fatta a persona o ad Enti che mirano a farne oggetto di lucro o di speculazione.
9. Per la concessione di loculi di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di loculi cimiteriali e il saldo alla **fine dei** lavori.



COMUNE DI PIOZZANO

Provincia di Piacenza

CAP 29010 - Tel. 0523970114 - Tel. Servizi Tecnici 0523970103 - Fax 0523970100 - Cod. Fisc. 00224310334
E.Mail comune.piozzano@sintranet.it

Art. 29 – Concessionari

1. Concessionario è la persona fisica che ha stipulato l'atto di concessione, salvo che si tratti di Collettività, Enti o Istituti per i quali il concessionario è individuato nella persona che ne ha la rappresentanza.
2. Nelle sepolture private concesse a persone fisiche, il diritto di sepoltura spetta al concessionario medesimo e alle persone della sua famiglia.
3. Per persone della famiglia del concessionario si intendono le persone indicate nell'art. 433 del Codice Civile, salva la facoltà del concessionario stesso di restringere o ampliare il diritto di sepoltura ad altre persone al momento della stipula dell'atto di concessione.
4. Nel caso di cui al comma precedente, l'individuazione dei soggetti per i quali il diritto di sepoltura è ristretto o ampliato deve essere esattamente indicata o ne devono essere precisati i criteri.
5. Nelle sepolture private a tumulazione, a richiesta dei concessionari, oltre ai concessionari e ai propri familiari, può essere autorizzata la tumulazione di persone che siano conviventi con il concessionario o con persone della sua famiglia in qualsiasi momento precedente il decesso.
6. Oltre a quanto previsto nei commi precedenti, l'atto di concessione in favore di Collettività, Enti o Istituzioni deve indicare il soggetto concessionario e le persone cui è riservato il diritto di sepolture o i criteri per la loro precisa individuazione.

Alla scadenza della concessione il Comune nella disponibilità del loculo e provvede alla liberazione dei resti mortali e al loro collocamento in ossario comune, sempre che il concessionario, o i suoi aventi causa, non richieda di rinnovare la concessione in base a quanto stabilito nel seguente Regolamento.

Art. 30 – Vigilanza del Sindaco

1. Nessuna operazione può compiersi nella sepoltura privata se non sia intervenuta preventiva autorizzazione del Sindaco, a richiesta del concessionario.
2. Il Sindaco esercita la vigilanza non solo ai fini della polizia mortuaria o del mantenimento in stato di decoro e sicurezza delle opere, ma anche in relazione all'esercizio del diritto d'uso e alla trasmissione dello stesso.



COMUNE DI PIOZZANO

Provincia di Piacenza

CAP 29010 - Tel. 0523970114 - Tel. Servizi Tecnici 0523970103 - Fax 0523970100 - Cod. Fisc. 00224310334
E.Mail comune.piozzano@sintranet.it

Art. 31 – Sepolture private. Esercizio del diritto d’uso

1. Nelle sepolture private l’esercizio del diritto d’uso spetta al concessionario ai sensi del D.P.R. n. 285/1990. Nelle sepolture private (cappelle di famiglia) è consentita la comproprietà ; in tale caso i diritti d’uso si intendono estesi ai comproprietari, per le quote di loro competenza.
2. In particolare, nessun atto inerente al seppellimento o ad esumazione ed estumulazione è permesso ogni qual volta sorga un legittimo dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte degli aventi diritto.
3. Il richiedente deve provare il proprio diritto con l’atto di concessione per rimuovere l’opposizione .
4. Qualora il richiedente sia soggetto avente diritto, si presume la sua legittimità ad agire anche in nome e per conto degli altri aventi diritto.
5. Le eventuali controversie tra più aventi diritto vanno risolte direttamente tra i medesimi davanti all’autorità giudiziaria, restando il Comune estraneo ad ogni questione inerente i rapporti intercorsi tra gli stessi.

Art. 32 – Divisione

1. Uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale, per sé e/o per i propri aventi causa, al diritto di sepoltura. In tal caso la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
2. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l’individuazione di separate quote della concessione stessa.
3. La richiesta deve essere redatta nella forma dell’istanza e sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure formulata separatamente da tutti gli stessi.
4. La divisione, l’individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d’uso.
5. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un’unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l’unicità della concessione nei confronti del Comune.



COMUNE DI PIOZZANO

Provincia di Piacenza

CAP 29010 - Tel. 0523970114 - Tel. Servizi Tecnici 0523970103 - Fax 0523970100 - Cod. Fisc. 00224310334
E.Mail comune.piozzano@sintranet.it

Art. 33 – Decesso del concessionario

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 29 – commi 2, 3 e 4 – sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio contratti entro 6 mesi dalla data del decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento della intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
2. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato, esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 27 che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
3. Trascorso il termine di **due** anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.
4. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 29, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a enti o istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
5. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Art. 34 – Scadenza e rinnovi delle concessioni

1. L'Ufficio contratti provvederà a segnalare al concessionario, o suoi aventi causa, la scadenza della concessione di sepoltura privata.
2. Il rinnovo della concessione è ammesso solo dopo la scadenza della medesima, per i periodi indicati negli artt. 17 – comma 10 -, 18, 19, 20 e nei confronti delle persone individuate nell'art. 29.
3. Qualora il concessionario, o suoi aventi causa, non fosse reperibile, eseguite le ricerche del caso, la segnalazione potrà effettuarsi mediante affissione al pubblico di appositi avvisi da eseguirsi in qualsiasi periodo e, preferibilmente, per quanto possibile, nel periodo concomitante alla commemorazione dei defunti.



COMUNE DI PIOZZANO

Provincia di Piacenza

CAP 29010 - Tel. 0523970114 – Tel. Servizi Tecnici 0523970103 - Fax 0523970100 – Cod. Fisc. 00224310334
E.Mail comune.piozzano@sintranet.it

4. Le pubblicazioni di cui al comma precedente avranno luogo all'albo pretorio del Comune e mediante deposito tra gli atti a disposizione del pubblico di cui all'art. 4.
5. I termini delle suddette pubblicazioni sono fissati in 60 giorni.

Art. 35 – Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 93 – comma 2 – del D.P.R. n. 285/1990, è facoltà dell'Amministrazione di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografia del cimitero o per qualsiasi altra regione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto d'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'albo pretorio per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 36 - Decadenza

2. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata **occupata** da salme, da ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione o estumulazione e **solo dopo che l'ufficio comunale abbia effettuato i necessari accertamenti presso chi ebbe a richiedere la concessione;**
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - d) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dal Regolamento;
 - f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.



COMUNE DI PIOZZANO

Provincia di Piacenza

CAP 29010 - Tel. 0523970114 – Tel. Servizi Tecnici 0523970103 - Fax 0523970100 – Cod. Fisc. 00224310334
E.Mail comune.piozzano@sintranet.it

3. In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo pretorio e a quello del cimitero per la durata di 60 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza, a norme dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del responsabile del servizio di polizia mortuaria.

Art. 37 – Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti mortali, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Dopodiché il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 38 – Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. n. 285/1990.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessi possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi,

previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

Art. 40 – Rinuncia a concessione a tempo determinato

1. Il Comune ha facoltà di accertare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di "N" anni quando la sepoltura non è stata occupata da salme o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma a $\frac{1}{2 \times "N"}$ della tariffa

in vigore al momento della rinuncia per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata (N= anni di durata della concessione).



COMUNE DI PIOZZANO

Provincia di Piacenza

CAP 29010 - Tel. 0523970114 – Tel. Servizi Tecnici 0523970103 - Fax 0523970100 – Cod. Fisc. 00224310334
E.Mail comune.piozzano@sintranet.it

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 41 – Rinuncia a concessione di aree libere

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
 - b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:
 - per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
 - per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 42 – Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree destinate alla costruzione di sepolture private, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:
 - per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
 - per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia.
3. Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione da parte dell'ufficio tecnico comunale, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.



COMUNE DI PIOZZANO

Provincia di Piacenza

CAP 29010 - Tel. 0523970114 – Tel. Servizi Tecnici 0523970103 - Fax 0523970100 – Cod. Fisc. 00224310334
E.Mail comune.piozzano@sintranet.it

4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

TITOLO VIII – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art . 43 – Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. n. 285/1990 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio al mese di novembre, escludendo luglio ed agosto.
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.
4. È compito del delegato dal responsabile del servizio igiene pubblica della Azienda USL, stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

Art. 44 – Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. E' compito del Sindaco autorizzare le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Annualmente l'ufficio servizi cimiteriali curerà la stesura di elenchi, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

Art. 45 – Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o a richiesta dei familiari e dietro autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. n. 285/1990.



COMUNE DI PIOZZANO

Provincia di Piacenza

CAP 29010 - Tel. 0523970114 - Tel. Servizi Tecnici 0523970103 - Fax 0523970100 - Cod. Fisc. 00224310334
E.Mail comune.piozzano@sintranet.it

3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare che la malattia causa di morte non sia tra quelle classificate infettive o diffuse.
4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi 2 anni dalla morte e che il dirigente del servizio di igiene pubblica dell'Azienda USL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la salute pubblica.
5. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del dirigente del servizio di igiene pubblica dell'Azienda USL o di personale tecnico da lui delegato.

Art. 46 – Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - per i feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica (art. 88 D.P.R. n. 285/1990).
 - Su ordine dell'Autorità Giudiziaria, alla presenza del coordinatore sanitario dell'Unità sanitaria locale e dell'incaricato del servizio di custodia.
4. **Entro il mese di settembre di ogni anno l'ufficio servizi cimiteriali cura la stesura dello scadenario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della commemorazione dei defunti e per tutto l'anno successivo.**
5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
6. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'articolo successivo, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco.



COMUNE DI PIOZZANO

Provincia di Piacenza

CAP 29010 - Tel. 0523970114 – Tel. Servizi Tecnici 0523970103 - Fax 0523970100 – Cod. Fisc. 00224310334
E.Mail comune.piozzano@sintranet.it

8. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Sindaco può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.
9. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

Art. 47 – Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa.

Art. 48 – Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

Art. 49 – Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni o estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Comune al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnante al reclamante e l'altro conservato tra gli atti d'ufficio.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni devono essere consegnati all'ufficio servizi cimiteriali che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.



COMUNE DI PIOZZANO

Provincia di Piacenza

CAP 29010 - Tel. 0523970114 – Tel. Servizi Tecnici 0523970103 - Fax 0523970100 – Cod. Fisc. 00224310334
E.Mail comune.piozzano@sintranet.it

Art. 50 – Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente essere concesse.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

TITOLO IX POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 51 – Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

Art. 52 – disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;



COMUNE DI PIOZZANO

Provincia di Piacenza

CAP 29010 - Tel. 0523970114 – Tel. Servizi Tecnici 0523970103 - Fax 0523970100 – Cod. Fisc. 00224310334
E.Mail comune.piozzano@sintranet.it

- b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua.

Art. 53 – Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, soprattutto con l'offerta di servizi o oggetti, distribuire volantini, raccogliere petizioni;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza preventiva autorizzazione del Sindaco. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni;
 - n) assistere da vicino alla esumazione o estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati;
 - o) qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti predetti, in quanto possono essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero. Sono escluse le attività debitamente autorizzate.

Art. 54 – Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Sindaco.



COMUNE DI PIOZZANO

Provincia di Piacenza

CAP 29010 - Tel. 0523970114 - Tel. Servizi Tecnici 0523970103 - Fax 0523970100 - Cod. Fisc. 00224310334
E.Mail comune.piozzano@sintranet.it

Art. 55 – Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Sindaco li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
2. In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Art. 56 – Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc. indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il Sindaco disporrà il ritiro o la rimozione delle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al primo comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 51 in quanto applicabili.